

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 NOV. 2003

ADDI' 28 NOV. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212, ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: DIONISI - FORMISANO - IANNARILLI - ROBILOTTA - SARACENI -

DELIBERAZIONE N. - 1229 -

OGGETTO: L.R. 19/1999 - Richiesta di deroga alle limitazioni poste dall'art.4, comma 2, L.R. 2/2003 per consentire l'impegno della somma di € 2.000.000,00 da imputare sui capi. C21501 esercizio 2003 per il finanziamento del fondo speciale appositamente costituito presso Bic Lazio per le agevolazioni previste dalla legge regionale n. 19/99 "Prestito d'Onore" Esercizio 2003.



Oggetto: L.R. 19/1999 - Richiesta di deroga alle limitazioni poste dall'art.4, comma 2, L.R. 2/2003 per consentire l'impegno della somma di Euro 2.000.000,00 da imputare sul cap. C21501 esercizio 2003 per il finanziamento del fondo speciale appositamente costituito presso Bic Lazio per le agevolazioni previste dalla legge regionale n.19/99 " Prestito d'Onore ".esercizio 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Scuola, Formazione e Lavoro di concerto con l'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse comunitarie;

Vista la Legge Regionale 1 Settembre 1999 n. 19 istitutiva del " Prestito d'Onore ";

Vista la convenzione fra la Regione Lazio e il BIC Lazio Spa;

Vista la legge regionale 3/2003 con la quale viene assegnata la somma di Euro 2.000.000,00 sul capitolo C21501 dell'esercizio 2003 da trasferire sul fondo speciale istituito appositamente presso il BIC Lazio Spa. ai sensi della L. R. 12/2000 art. 31 comma 6°;

Considerato che l'art. 4, comma 2°, della L.R. n.2/2003 consente di utilizzare nella percentuale dell'85% le somme stanziare in bilancio;

Vista la determina dirigenziale n. D0689 del 21.05.2003, con la quale è stato impegnato e trasferito sul fondo speciale istituito presso il BIC Lazio Spa. l'85% delle somme stanziato in bilancio;

Constatato che sono pervenute richieste di finanziamento superiori alle disponibilità di bilancio;

Ritenuto quindi necessario procedere all'erogazione dell'intera somma disponibile sul cap. C21501 in applicazione del disposto del comma 3 dell'art.4 della L.R.2/2003;

Visto l'art. 7 della legge regionale del 16 Aprile 2002^{n. 8} che disciplina la gestione dei fondi speciali;


all'unanimità

DELIBERA

1 di concedere, ai sensi della L.R. 2/2003, art. 4 comma 3, la deroga al limite di spesa dell'85% dello stanziamento per consentire il trasferimento dell'intera somma pari a Euro 2.000.000,00 disponibile sul cap. C21501 al BIC Lazio per le competenze previste dalla L.R. 19/99;

2 con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad impegnare e trasferire la suddetta somma.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LAZIO

CONVENZIONE

**Regione Lazio e B.I.C. Lazio S.p.A. PER IL SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA'
DI PROMOZIONE, ISTRUTTORIA, TUTORAGGIO, MONITORAGGIO E
FORMAZIONE DI CUI ALLA L.R. 19/99. "Istituzione del Prestito d'onore"**

L'anno..... il giorno del mese di..... in Roma, nella sede della Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7

TRA


La Regione Lazio (d'ora in poi denominata Regione), con sede in Roma, Via C. Colombo, 212 C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche del Lavoro Dr. Goffredo Troiani nato a Borbona (RI) il 10.11.1937, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.1082 del 4.04.2000,

E

B.I.C. LAZIO S.p.A. (d'ora in poi denominata B.I.C.), con sede in Roma Viale Parioli, 39/b, C.F. 04571231002, P. IVA 04571231002, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ing. Silvano Susi, nato a Roma, il 16.04.1955, giusti poteri da Statuto,

PREMESSO

- che la costituzione di B.I.C. è stata promossa dalla Regione Lazio con Legge Regionale 35/90 tra l'altro al fine di "(...) favorire la nascita di nuove imprese (...)";
- che B.I.C. è giuridicamente una società controllata dalla Regione Lazio, facente parte della rete di società strumentali per la realizzazione del programma economico regionale;
- che la L.R. n° 19/99 "Istituzione del prestito d'onore" prevede espressamente negli artt. 5 e 6 che il B.I.C. curi l'attuazione della Legge stessa;
- che l'art.31 della L.R. 12 del 16.02.2000 stabilisce le nuove procedure in merito all'attuazione della legge 19/99;
- che a tal fine la Regione provvede a mettere a disposizione le somme necessarie per le spese dei servizi di assistenza tecnica, formazione e tutoraggio, contributo c/capitale, contributo c/interessi e commissione Unionfidi, previsti per l'attuazione della L.R.19/99.



che la presente Convenzione è stipulata anche in attuazione della L.R. n. 8 del 16 Aprile 2002 art. 7 che prevede:

"Con decorrenza contabile 01/01/2001, i fondi speciali istituiti con Leggi Regionali, gestiti dalle società di cui all'art. 24 della L.R. 07.06.1999 n. 6, si intendono assegnati alle predette società e vincolati alle finalità previste dalle Leggi Regionali di riferimento.

I suddetti fondi sono inseriti nel passivo dello stato patrimoniale dei bilanci delle società di cui al primo comma, sotto la voce "Fondi in Gestione"; i proventi e gli oneri maturati dalla loro gestione vanno ad aumentare ovvero a diminuire la consistenza dei Fondi stessi, senza generare oneri e proventi in capo alle predette società, in quanto non inerenti alle proprie attività.

Il parere dei comitati o nuclei è da intendersi come parere obbligatorio e strumentale al perfezionamento del processo decisionale.

Ai fini di cui sopra, vengono adeguate, ove necessario, le convenzioni in essere tra la Regione Lazio e le società di cui al primo comma del presente articolo".

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, con valore di patto contrattuale.

Art. 2

La Regione, utilizzando le risorse disponibili si avvale del supporto tecnico di B.I.C. per l'attuazione della Legge Regionale in premessa e precisamente per la realizzazione delle seguenti attività:

- a) accoglimento delle domande da parte dei potenziali beneficiari;
- b) istruttoria delle domande di finanziamento e/o di contributo presentate;
- c) monitoraggio degli investimenti realizzati al fine dell'erogazione delle agevolazioni;
- d) erogazione delle agevolazioni concesse e della commissione Unionfidi;
- e) tutoraggio a favore dei progetti che siano stati ammessi a finanziamento e/o a contributo;
- f) formazione imprenditoriale a favore dei proponenti delle iniziative, esclusivamente nei casi in cui il Comitato di Valutazione regionale ritenga che a fronte di una iniziativa valida il progetto operativo debba essere sviluppato;
- g) promozione delle opportunità offerte dalla Legge e informazione a favore dei potenziali beneficiari;
- h) spese per le sedute del Comitato di Valutazione regionale e relative a quanto previsto al punto 11.1 della D.G.R. n.1082 del 4.04.2000;
- i) interventi di supporto ad hoc per imprese avviate nelle precedenti annualità, sulla base delle indicazioni del Comitato di Valutazione regionale.



Art. 3

Per l'accoglimento delle domande, di cui al precedente art. 2 sub a), B.I.C. rilascerà ricevuta con numero di protocollo progressivo per l'attribuzione della priorità cronologica alle domande presentate, così come previsto dalla Legge Regionale in premessa.

Art. 4

L'istruttoria, di cui al precedente art. 2 sub b), comprende sia la valutazione di ammissibilità formale delle domande pervenute, sia la valutazione tecnica di merito dei progetti presentati per l'ammissione ai finanziamenti e/o ai contributi di Legge.

B.I.C. effettuerà le istruttorie tenendo conto di quanto prescritto per la presentazione delle domande di ammissione e dei criteri stabiliti dalla Legge Regionale 19/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1082 del 04/04/2000.

Ciascuna istruttoria tecnica si dovrà concludere con un giudizio sintetico positivo o negativo in merito all'ammissibilità del progetto alla agevolazione richiesta. Il giudizio dovrà essere motivato con un parere in merito alla validità sostanziale dell'iniziativa sotto il profilo del mercato e della sua fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria, nonché in merito all'innovatività del progetto ed alla possibilità di una sua rapida attuazione, ciò anche al fine di consentire al Comitato di Valutazione regionale di esprimere parere obbligatorio e strumentale al perfezionamento del processo decisionale.

Nei caso in cui l'idea imprenditoriale, pur sostenuta da un progetto ritenuto incompleto, sia ritenuta valida dal citato Comitato e quindi suscettibile di un ulteriore approfondimento che consenta di giungere ad un progetto operativo meglio sviluppato, B.I.C., alla fine del percorso formativo, effettuerà un supplemento istruttorio del progetto, che dovrà concludersi con un motivato giudizio positivo o negativo in merito alla sua ammissione alla agevolazione.

Per tutte le imprese proposte all'ammissione ai benefici di legge, B.I.C. indicherà le giornate di tutoraggio necessarie a sostenere l'immediata operatività dell'impresa.

Il B.I.C. effettua l'istruttoria dei progetti presentati fino alla copertura delle somme disponibili sui fondi di cui al successivo art. 11 della presente Convenzione. L'istruttoria degli ulteriori progetti deve essere espressamente autorizzata dalla Regione Lazio.

Per l'attuazione del provvedimento agevolativo, B.I.C. provvede a stipulare con l'impresa beneficiaria un contratto nel rispetto della normativa di applicazione della Legge Regionale in premessa.

Art. 5

Per l'attività di monitoraggio, di cui al precedente art. 2 sub c), B.I.C. adotterà tutte le misure atte ad assicurare la verifica della corrispondenza delle spese sostenute dall'impresa beneficiaria al



progetto ammesso alle agevolazioni di Legge, la consistenza delle relative transazioni finanziarie e la corretta tenuta dei libri contabili aziendali, nonché la posizione dell'impresa beneficiaria in ordine ai permessi ed alle autorizzazioni necessari alla conduzione della propria attività.

Art. 6

Per l'erogazione delle agevolazioni concesse, di cui ai precedenti art. 2 sub d) e art.3, B.I.C. opererà nel rispetto dei tempi previsti dalla Legge Regionale in premessa e in applicazione delle Convenzioni che la Regione Lazio stipula con gli Istituti di Credito e con Unionfidi.

A tal fine la Regione Lazio si impegna a trasmettere a B.I.C., entro 10 giorni dalla stipula, il testo integrale delle Convenzioni con Unionfidi e con gli Istituti di Credito che hanno aderito all'iniziativa.

Per l'erogazione dei finanziamenti, il Comitato di Valutazione regionale, istituito ex art.5 della L.R. 19/99, dovrà esprimere preliminarmente il proprio parere obbligatorio e strumentale al perfezionamento dell'iter decisionale che culminerà con apposita deliberazione dell'Organo Amministrativo del B.I.C. Lazio.

La Regione, contestualmente alle disposizioni di attribuzione delle risorse da destinare alla legge 19/99, indicherà le modalità da applicare per l'erogazione ai beneficiari finali e per la rendicontazione delle spese.

Art. 7

Per l'attività di tutoraggio, di cui al precedente art. 2, sub e), B.I.C. si impegna ad assicurare il tutoraggio a tutte le imprese che siano state ammesse a finanziamento c/o a contributo.

A ciascuna impresa potrà essere assicurato un massimo di 10 giornate di tutoraggio, consistente in un intervento di assistenza e formazione in campo nella fase di start up dell'iniziativa.

Art. 8

Nell'ambito dell'attività di formazione imprenditoriale, di cui al precedente art. 2, sub f), B.I.C. si impegna ad assicurare la formazione a tutti i soggetti ammessi a tale forma di agevolazione dal Comitato di Valutazione regionale.

Il percorso formativo consisterà in 40 ore di formazione in aula, cui si affiancheranno 16 ore di formazione individualizzata per ogni partecipante, per complessive 56 ore/allievo.

Il corso per avere validità al fine della valutazione del progetto d'impresa, deve essere frequentato per almeno l'80% delle ore previste.



H/Y

Art. 9

Per l'attività di promozione e informazione, di cui al precedente art. 2, sub g), B.I.C. opererà attraverso i propri sportelli sul territorio con gli strumenti e le metodologie già utilizzati per le attività di orientamento all'imprenditorialità e di accompagnamento alla redazione dei piani d'impresa nell'ambito degli altri strumenti agevolativi operanti nella regione.

L'attività di informazione, per la quale saranno attivati anche i CILO, sarà realizzata sulla base di un programma e di specifico materiale promozionale ed informativo.

Art.10

Il corrispettivo riconosciuto a B.I.C. per le attività di cui al precedente art.2 è così stabilito:

- a) € 150,00 (centocinquanta/00) + IVA per ciascuna istruttoria per valutare l'ammissibilità formale delle domande;
- b) € 950,00 (novecentocinquanta/00) + IVA per ciascuna istruttoria tecnica in merito alla ammissibilità del progetto. Nulla sarà dovuto per i supplementi di istruttoria dei progetti operativi sviluppati nell'ambito dei corsi di formazione imprenditoriale decise dal Comitato di Valutazione;
- c) € 600,00 (seicento/00) + IVA per ciascun monitoraggio degli investimenti realizzati in sede di liquidazione a saldo delle agevolazioni concesse;
- d) € 650,00 (seicentocinquanta/00) + IVA per ogni giornata di tutoraggio assicurata alle imprese finanziate, sulla base di piani di tutoraggio che verranno definiti congiuntamente con ciascuna impresa beneficiaria;
- e) € 12,00 (dodici/00) + IVA per ogni ora/allievo di formazione effettivamente erogata; il parametro indicato è comprensivo di tutti i costi (di progettazione, organizzativi, attrezzature, logistici, di progettazione e realizzazione dei materiali didattici, ecc.) che B.I.C. potrà sostenere per l'organizzazione e la gestione dell'attività formativa;
- f) € 50.000,00 (cinquantamila/00) + IVA annue quale rimborso forfettario dei costi di gestione relativi alle attività di cui al precedente art. 2 sub a), d);
- g) € 100.000,00 (centomila/00) + IVA annue quale compenso per l'attività di promozione delle opportunità offerte dalla Legge Regionale 19/99 e per l'attività di informazione a favore dei potenziali beneficiari (art. 2 sub g);
- j) € 650,00 (seicentocinquanta/00) + IVA a giornata, quale compenso per gli interventi di supporto ad hoc per le imprese avviate nelle precedenti annualità (art.2 sub j)).

Gli oneri derivanti dalle attività previste dall'art.2 sub h), andranno a gravare sul Fondo Regione Lazio L.R.19/99.

Art. 11

La Regione Lazio si impegna a trasferire a B.I.C., l'intero ammontare delle somme stanziato entro tre mesi dalla relativa pubblicazione.



Le somme suddette saranno accreditate su un c/corrente presso Bic Lazio s.p.a. destinato esclusivamente alla gestione della Legge Regionale oggetto della presente Convenzione. Gli interessi maturati su tale conto saranno vincolati alla Legge in oggetto e non potranno essere movimentati per motivi diversi dalla gestione della stessa.

B.I.C. si impegna ad elaborare e trasmettere alla Regione Lazio, con cadenza semestrale, un rapporto sull'attuazione della Legge Regionale in premessa con indicazione dei risultati raggiunti in termini di creazione d'impresa, dello stato di avanzamento dei progetti imprenditoriali agevolati, delle iniziative assunte e delle attività svolte da B.I.C. in ottemperanza della presente Convenzione, nonché del consuntivo dei costi e degli impegni di spesa assunti e della destinazione delle somme stanziato.

Art. 12

B.I.C. si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione i casi di inottemperanza da parte dei beneficiari degli impegni assunti a fronte della concessione delle agevolazioni previste dalla Legge Regionale in premessa, tali da comportare la revoca delle stesse. Tale comunicazione conterrà la documentazione e ogni altra informazione utile a individuare la fattispecie delle inottemperanze rilevate e copia delle diffide già comunicate al beneficiario.

La Regione si impegna ad assumere, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di B.I.C. le proprie decisioni e a comunicarle tempestivamente a B.I.C..

Resta inteso che B.I.C. sospenderà, fino al ricevimento da parte della Regione delle comunicazioni in merito alle decisioni da essa assunte, l'erogazione di qualsiasi agevolazione.

Nei casi in cui si sia giunti alla revoca delle agevolazioni concesse, B.I.C. comunicherà tali deliberazioni al beneficiario, mentre il recupero coattivo dei finanziamenti concessi sarà attivato dalla Avvocatura Regionale.

Art 13

La Regione Lazio può prendere visione in qualsiasi momento degli atti di gestione assunti da B.I.C. e svolgere controlli sulle attività di B.I.C. medesimo e presso le imprese beneficiarie delle agevolazioni.

Art 14

Atteso che la L.R. n. 25 del 16 Aprile 2002 art. 7 espressamente dispone che: "Con decorrenza contabile 01/01/2001, i fondi speciali istituiti con Leggi Regionali, gestiti dalle società di cui all'art. 24 della L.R. 07.06.1999 n. 6, si intendono assegnati alle predette società e vincolati alle finalità previste dalle Leggi Regionali di riferimento" e che la stessa Legge dispone circa la possibilità di adeguare per quanto sopra le Convenzioni in essere con le Società della rete, le parti convengono che la Regione Lazio manleva il B.I.C., ed il proprio Organo Amministrativo, per tutte le eventuali minusvalenze e/o sopravvenienze passive, subite a qualsiasi titolo o ragione, connesse all'attività del Comitato di Valutazione, istituito ex art.5 della L.R. 19/99, nel periodo dal 01.01.2001 sino alla firma del presente atto.



6/4

Art. 15

La presente Convenzione ha durata di 36 mesi, tacitamente rinnovabile annualmente e comunque fino al completamento delle attività connesse.

Tre mesi prima della scadenza la Regione accerterà la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e di convenienza per il rinnovo della convenzione ed in caso negativo comunicherà la volontà di non procedere al rinnovo stesso.

Art. 16

La presente Convenzione è immediatamente obbligatoria per le parti.

Art. 17

Entrambe le parti possono esercitare la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1373, comma 2, del C.C., previa comunicazione formale da effettuarsi con almeno tre mesi di preavviso.

Restano salvi gli atti effettuati e quelli in corso d'opera al momento del recesso e quanto riconosciuto delle somme spettanti a B.I.C..

Art. 18

Le spese di bollo e di registrazione della presente Convenzione sono a carico di B.I.C..

Il Direttore del Dipartimento
(Dr. Goffredo Troiani)

Il Presidente del Bic Lazio Spa
(Ing. Silvano Susi)



F/7